CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

RICHIESTA DI OFFERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
DEL VIAGGIO STUDIO

BRUXELLES

19 - 21 giugno 2019

CAPITOLATO DEI SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Nel rispetto del programma di massima del viaggio e per il numero di partecipanti indicato, l'agenzia dovrà provvedere ai seguenti servizi:

1. **trasporto** del gruppo con i mezzi indicati;
2. **pernottamento** in alberghi di **categoria minima tre stelle** nelle località indicate; sistemazione in camera **singola per gli accompagnatori** e in camera **doppia (o multipla) per le studentesse e gli studenti;**
3. **trattamento di pensione completa** (prima colazione, pranzo e cena) per tutta la durata del viaggio, con 1/2 bottiglia di acqua minerale inclusa per ogni pasto; dovrà essere garantita la possibilità di fornire pasti differenziati per eventuali specifiche esigenze alimentari o di salute dei partecipanti al viaggio;
4. **accompagnatore del gruppo** per tutta la durata del viaggio;
5. **guide locali** per le visite previste dal programma;
6. **copertura assicurativa sanitaria e smarrimento bagagli** per ciascuna e ciascun partecipante.

In merito al noleggio di autobus privato con conducente per gli spostamenti a Bruxelles, si precisa che l'agenzia dovrà affidare il servizio a impresa in regola con la normativa vigente in loco per tale attività e previa verifica della regolarità e conformità del o dei veicoli che verranno utilizzati.

CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO

VIAGGIO-STUDIO A BRUXELLES 19 - 21 giugno 2019

Principali condizioni del servizio
Importo massimo previsto: € 27.000,00 oneri fiscali compresi
Numero partecipanti: 39, di cui **studenti 32**; **accompagnatori 7**
Mezzo di trasporto: volo a/r TRN/BRX oppure MLN/BRX con navetta per l'aeroporto - autobus privato in loco a Bruxelles per tutti gli spostamenti previsti dal programma
Albergo: cat. minima tre stelle a **Bruxelles città**
Accompagnatore: per tutta la durata del viaggio

Programma di massima

Mercoledì 19 giugno
Partenza con:
volo aereo da Torino o da Milano (tutti gli aeroporti Malpensa – Linate – Orio al Serio).
n.b. nel caso di partenza con volo da Milano è da prevedersi il servizio di navetta da Torino Porta Susa all'aeroporto prescelto.
Arrivo a Bruxelles
Fornitura di un packed lunch
Sistemazione in hotel a Bruxelles città
Cena e pernottamento

Giovedì 20 giugno

Mattino	Prima colazione
	Visita guidata della città
	Pranzo
Pomeriggio	Partecipazione al gioco di ruolo Parlamentarium *(a cura del Consiglio regionale)*
	Cena e pernottamento

Venerdì 21 giugno
Prima colazione
Partenza con volo aereo per Torino o Milano
Fornitura di un packed lunch
n.b. nel caso di arrivo a Milano è da prevedersi il servizio di navetta per Torino Porta Susa.
Arrivo a Torino – termine dei servizi

Condizioni generali del contratto

1. Garanzia definitiva

1.1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei contratti), a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.

1.2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

1.3. L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del Codice dei contratti, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.

1.4. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Codice dei contratti, la polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

1.5. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo Codice. In tal caso l'appaltatore dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.

2- Modalità e termini di fatturazione e pagamento

2.1. La fatturazione dovrà avvenire a viaggio concluso, sulla base dei servizi effettivamente prestati. Non sono previsti anticipi.

2.2. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione, **codice univoco ufficio TPDBAU**.

2.3. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi e della permanenza della regolarità contributiva in capo all'appaltatore.

2.4. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni di cui al contratto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e s.m.i.

2.5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le comunicazioni sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

2.6. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, con conseguente sospensione dei termini di pagamento.

3. Recesso

3.1. E' facoltà del Consiglio di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

3.2. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

3.3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzi e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

4. Risoluzione per inadempimento

4.1 Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

4.2 Costituiscono gravi inadempienze, a titolo non esaustivo:

- il mancato rispetto delle prescrizioni relative al noleggio degli autobus con conducente;
- la mancata effettuazione delle visite previste dal programma per causa imputabile all'appaltatore.

4.3 Si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.

4.4 Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate per omissioni parziali nella realizzazione dei servizi superi il 10% del corrispettivo totale riconosciuto per il contratto.

4.5 In tali casi il Consiglio ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.
4.6. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4.7. Nell'ipotesi di decadenza dei requisiti morali e di fallimento dell'appaltatore e morte del titolare si applicano rispettivamente l'art. 108 e l'art. 110 del Codice dei contratti.

5. Penali

5.1 Il Consiglio si riserva di applicare una penale di ammontare pari al 5% del corrispettivo contrattuale per ciascuna omissione parziale nella realizzazione dei servizi, quali, a titolo d'esempio, un grave ritardo nell'effettuazione o l'incompletezza del servizio prestato, tali da alterare sensibilmente o rendere parzialmente impossibile lo svolgimento del programma di viaggio.
5.2 Il Consiglio, ove riscontri le inadempienze di cui al comma 1, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto con comunicazione via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5.3 Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

6. Clausola del "Pantouflage"

6.1 Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 l'appaltatore, nel sottoscrivere il contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti e si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto.
6.2 Il contraente è edotto delle conseguenze indicate al succitato comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi.

7. Trattamento dei dati personali

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare, con atto allegato al contratto, l'appaltatore quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari.

7.2 L'appaltatore, con l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

8. Controversie, foro competente e norme di rinvio

8.1 Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.

8.2 In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

8.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.